



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 45 dd. 18-12-2024

OGGETTO: L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e s.m. – Assunzione del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma tramite affidamento in house providing a Trentino Trasporti S.p.A. fino al 31 dicembre 2034 ed approvazione della disciplina generale per la gestione del servizio.

Il giorno **18-12-2024** alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANDREAUS PIERLUIGI	Consigliere	Presente
BERGAMO ROBERTA	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Consigliere	Presente
FACCHINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
FENYVESI KISS BOGLARKA ETELKA	Consigliere	Assente giustificato
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
GIRARDI NICOLA	Consigliere	Presente
GRETTER MAURO	Consigliere	Presente
GRILLO EUGENIA	Consigliere	Presente
MALACARNE DANIELE	Consigliere	Presente
MERLINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MOSER IVAN	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Consigliere	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PINTARELLI CARLO	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
ZANELLA CARLA	Consigliere	Presente

Assiste il Vicesegretario: Liviana Torghele.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione:

Con deliberazione consiliare n. 14 dd. 06.03.2008 il Comune di Pergine Valsugana ha istituito il servizio pubblico locale di trasporto urbano su gomma affidando a Trentino Trasporti S.p.A. la gestione di tale servizio fino al 31.12.2008, individuando nell'affidamento "in-house", previsto dall'articolo 10, comma 7, lettera d), della L.P. n. 6/2004, la forma organizzativa più idonea per la gestione dello stesso a regime.

Nell'ordinamento della Provincia autonoma di Trento il servizio di trasporto pubblico locale è regolato dalla legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).

Con deliberazione consiliare n. 68 dd. 03.12.2008 il Comune di Pergine Valsugana ha affidato provvisoriamente fino al 30.06.2009, al fine di garantire la continuità del servizio, alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., cessionaria dall'01.01.2009 dell'azienda di trasporto facente capo a Trentino Trasporti S.p.A., la gestione del servizio pubblico di trasporto urbano nel territorio di Pergine Valsugana.

In seguito, con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd. 30.06.2009 il servizio pubblico di trasporto urbano è stato affidato alla Società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. dal 01.07.2009 al 31.12.2011. Con successive deliberazioni consiliari n. 52 dd. 10 novembre 2011, n. 78 dd. 23.12.2013, n. 63 dd. 25.11.2014, n. 28 dd. 29.06.2016 l'affido del servizio di trasporto è stato rinnovato alla sopra citata società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. fino al 30 giugno 2019.

A decorrere dall'1 agosto 2018, in esecuzione del programma attuativo per il "Polo dei Trasporti" promosso dalla P.A.T., che prevede l'assunzione da parte di Trentino Trasporti S.p.A. del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica e interlocutore per Provincia e Comuni, Trentino trasporti S.p.A. è subentrata nei disciplinari di affidamento che erano stati sottoscritti tra la Provincia e la società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. (per i servizi di trasporto ferroviario da esercitarsi sulla Ferrovia Trento Malè e, in quota parte, sulla ferrovia Valsugana, nonché per i servizi di trasporto extraurbano su gomma) nonché dai Comuni per i servizi urbani ordinari e stagionali. In data 1 agosto 2018 si è perfezionata infatti l'incorporazione definitiva di Trentino Trasporti Esercizio in Trentino Trasporti, ad esito dell'atto di fusione rep. n. 72.611 atto n. 21.082 di data 27 luglio 2018. Ha trovato così realizzazione l'aggregazione del "Polo dei Trasporti".

Con deliberazione consiliare n.24 dd. 15.5.2019 il Comune ha aderito all'assegnazione a titolo gratuito da parte della Provincia di azioni di n. 932 azioni di Trentino Trasporti S.p.A., approvando altresì la convenzione di governance. In esito alla riorganizzazione societaria attuata dalla Provincia autonoma di Trento, portata a compimento nel 2018 con il varo del "Polo dei trasporti", in capo alla Società, oltre alla gestione dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani su strada, all'esercizio di linee ferroviarie e impianti funiviari e all'erogazione di servizi aeroportuali per trasporto aereo turistico, è stata posta anche la gestione e l'implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, in particolare le linee ferroviarie, il materiale rotabile

automobilistico e ferroviario, gli immobili e le rimesse, i sistemi di info-mobilità, i parcheggi intermodali e gli impianti funiviari per il trasporto pubblico.

Con deliberazione n. 33 del 31 luglio 2019 il Consiglio comunale di Pergine Valsugana ha approvato l'atto di indirizzo per la definizione del disciplinare del servizio, affidando a Trentino Trasporti S.p.A, ai sensi della legge provinciale 9 luglio 1993, n.16, la gestione diretta *in-house* del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma per il periodo dal 01.07.2019 fino al 30.06.2024. Il disciplinare di servizio è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 10.09.2019 e successivamente sottoscritto il 19.09.2016 sub. n. 2016-33330/283/A.P..

Con deliberazione n. 16 di data 12 giugno 2024 il Consiglio comunale di Pergine Valsugana ha prorogato al 31 dicembre 2024 la convenzione per la gestione del servizio di trasporto di pubblico urbano.

Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale di Pergine Valsugana ha altresì prorogato al 31 dicembre 2024 il disciplinare di affidamento della gestione a Trentino Trasporti spa del servizio di trasporto pubblico locale urbano, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 115 dd. 10.09.2019, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.1370/2007, per le motivazioni compiutamente indicate nella deliberazione citata.

Trentino Trasporti S.p.A. - costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 - è "società di sistema provinciale", ai sensi dell'art. 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, e rappresenta dunque lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema (Provincia, Comuni, Comunità di Valle) possono affidare direttamente la gestione dei servizi di trasporto pubblico dei quali sono titolari.

Come detto, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano in corso giunge a scadenza il 31 dicembre 2024 e dunque si rende necessaria una decisione del Consiglio comunale di Pergine Valsugana circa il prosieguo della gestione, operando una scelta tra le modalità di affidamento ammesse dalla normativa vigente.

Va ricordato al riguardo che negli ultimi anni la scadenza dell'affidamento è stata stabilita in modo da realizzare l'allineamento rispetto all'affidamento di servizi disposto dagli altri enti locali interessati nonché dalla Provincia di Trento, al fine di poter assumere congiuntamente una decisione sulla modalità di svolgimento del servizio pubblico in oggetto, nella convinzione che la sua gestione unitaria sull'intero bacino provinciale consenta di conseguire benefici in termini organizzativi, di servizio ed economici.

L'art. 7, par. 2 del Regolamento CE n. 1370/2007 prevede che ciascuna autorità competente, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, deve provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di un avviso di pre-informazione indicando, essenzialmente, il tipo di aggiudicazione previsto, i servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione, la data d'inizio e la durata previste del contratto di servizio pubblico.

In tal senso in data 29 giugno 2023 la Provincia autonoma di Trento ha provveduto all'inoltro alla GUCE dell'avviso di pre-informazione in argomento anche per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale interessate, incluso dunque il Comune di Pergine Valsugana, indicando per il prossimo affidamento,

in continuità con le scelte effettuate in modo condiviso sino ad oggi, il modello gestionale “in house providing” e quale durata prevista dieci anni.

Le indicazioni fornite con tale avviso non pregiudicano la scelta definitiva sull'affidamento che è rimessa, previa adeguata istruttoria, alla discrezionalità dei competenti organi di ciascuna Amministrazione ossia, nel caso del Comune di Pergine Valsugana, del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e ii.;

L'avviso previsto dal Regolamento comunitario assolve ad una funzione pro-concorrenziale e di trasparenza, in quanto serve a mettere i soggetti potenzialmente interessati, diversi dal gestore uscente, nella condizione di poter conoscere in anticipo le principali caratteristiche dei servizi da aggiudicare.

Fino ad oggi sulla base dell'avviso di pre-informazione non sono pervenute manifestazioni di interesse alla gestione del servizio né richieste di informazioni da parte di operatori privati e pertanto non vi sono elementi oggettivi per ritenere che vi siano soggetti potenzialmente interessati a subentrare a Trentino Trasporti S.p.A..

In ogni caso, la scelta della modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico va effettuata nell'ambito delle possibilità offerte dal quadro normativo vigente e previa approfondita valutazione di opportunità e convenienza economica nel contesto di riferimento.

Al riguardo, la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della potestà legislativa primaria riconosciuta dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (art. 8, punto 19.), si è dotata di una compiuta disciplina in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e tale disciplina costituisce il quadro normativo di riferimento per gli Enti locali trentini per quanto riguarda le possibili forme di gestione e affidamento dei servizi di cui sono titolari.

Tale disciplina è contenuta nella Legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e s.m. e i. recante “Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici”, ed in particolare agli articoli 10 e 11, che riguardano i servizi pubblici d'interesse economico relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, ad esclusione dei servizi di distribuzione di energia elettrica, di distribuzione di gas naturale e di gestione delle farmacie comunali.

Tra le materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia rientra, infatti, il trasporto pubblico, disciplinato dalla normativa di settore di cui alla L.P. 9 luglio 1993, n. 16 (“Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento”), che prevede che i Comuni individuati nel piano provinciale della mobilità provvedono alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani che si svolgono prevalentemente sul rispettivo territorio, ivi compresi i servizi funiviari che collegano strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o fra centri abitati, nonché all'interno degli stessi e che gli stessi, per la gestione dei servizi, si avvalgono della Trentino Trasporti S.p.A. secondo le disposizioni della medesima L.P. 16/1993.

Per la scelta della forma di gestione dei servizi, la L.P. n. 16/1993 rinvia alle disposizioni generali della citata L.P. 6/2004.

Al riguardo, l'art. 10 della L.P. n. 6/2004 prevede, alternativamente:

- la gestione in economia;
- l'affidamento a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica e per periodi determinati, in rapporto anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare, comunque non superiori a trent'anni; in questa fattispecie rientrano anche gli affidamenti disposti secondo il modulo del partenariato pubblico-privato contrattuale;
- l'affidamento a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto per l'affidamento di cui all'alinea precedente;
- l'affidamento diretto a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento, per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto per l'affidamento di cui all'alinea precedente (c.d. partenariato pubblico-privato istituzionalizzato);
- l'affidamento diretto a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (c.d. in house providing);
- l'affidamento diretto ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento.

La normativa provinciale sui servizi pubblici locali risulta allineata a quella comunitaria nell'ammettere, in ossequio al principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, l'auto-produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed in particolare il ricorso al modello in house providing, al pari delle altre forme gestionali, ricorrendone i presupposti; il "Principio di auto-organizzazione amministrativa" è sancito anche dall'articolo 7 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

La disciplina provinciale sopra richiamata si combina, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, con la normativa comunitaria ed in particolare con il Regolamento comunitario 1370/2007 sopra citato che, all'art. 5, par. 2, prevede che: "A meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture".

Pertanto, il combinato disposto di queste norme permette l'affidamento in house a Trentino Trasporti S.p.A. in maniera legittima e consentita, ricorrendone i presupposti.

Come affermato dal Consiglio di Stato – Sez. V con la sentenza n. 1671/2024 del 20.02.2024 nel settore del trasporto pubblico locale l'in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato.

A completamento del quadro normativo di riferimento, al trasporto pubblico locale, in quanto servizio a rete, si applicano anche le disposizioni provinciali in materia di organizzazione per ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

In particolare l'art. 13 bis della citata L.P. 3/2006 individua per il servizio di trasporto pubblico extraurbano, gestito dalla Provincia Autonoma di Trento (comma 4), un ambito unico coincidente con l'intero territorio provinciale (comma 1), mentre per il servizio di trasporto pubblico urbano (servizio ordinario), la delibera della Giunta provinciale 388/2013 ha individuato una pluralità di ambiti territoriali;

Il 31.12.2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 recante il “Riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Tale Decreto, recando norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con gli Statuti e le norme di attuazione, come stabilito dalla “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 1 del medesimo Decreto.

L’art. 105 dello Statuto speciale prevede che *“Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato”*.

Ad oggi non sono state adottate dal legislatore provinciale disposizioni di adeguamento al citato D.Lgs. 201/2022 quindi è da intendersi applicabile anche ai Comuni trentini, per le parti non già normate dalle disposizioni provinciali emanate in forza della competenza legislativa primaria;

Ai sensi dell'art. 10 comma 7 della citata L.P. 6/2004 la scelta della forma di gestione deve essere effettuata tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento;

Nel merito, per la natura del servizio erogato, le seguenti modalità di gestione non risultano praticabili per le rispettive motivazioni:

- l'internalizzazione, trattandosi di un servizio a rete dove il peso del fattore produttivo-personale è importante, sarebbe incompatibile con l'assetto organizzativo del Comune e sconterebbe l'impossibilità di riassorbire il personale attualmente in servizio, stante il principio dell'accesso per pubblico concorso nei ruoli dell'Amministrazione;
- la gestione con società mista necessiterebbe di una scelta condivisa con gli altri soci, o quantomeno con il socio di maggioranza Provincia autonoma di Trento, dal momento che il Comune di Pergine Valsugana detiene complessivamente lo 0,002947% del capitale sociale e dunque non potrebbe mettere a gara la ricerca di un partner privato operativo; sennonché la Provincia autonoma di Trento sta valutando il possibile affidamento in house a Trentino Trasporti S.p.A. fino al 31.12.2034;
- l'affitto del ramo d'azienda del trasporto pubblico non è fattibile in quanto il Comune non ne è proprietario;
- l'affidamento diretto ad azienda pubblica o ente pubblico economico richiederebbe la costituzione di un nuovo soggetto ad hoc per la gestione del servizio, scelta questa che non solo sarebbe in contrasto con l'obiettivo a tendere di non incrementare ma casomai ridurre gli organismi gestionali esterni e che comporterebbe l'investimento di risorse pubbliche anche a titolo di

capitalizzazione iniziale, ma che, soprattutto, sarebbe in aperta contraddizione con le recenti operazioni, di segno opposto, di aggregazione dei soggetti societari operanti nel settore del trasporto pubblico ("polo dei trasporti"), alle quali questo Comune, ha aderito condividendone le motivazioni.

L'opzione gestionale per il Comune di Pergine Valsugana si limita in questo momento o alla gara per l'individuazione del soggetto affidatario del solo trasporto urbano ovvero alla gestione in house, tramite Trentino Trasporti S.p.A., in continuità con la scelta fatta finora.

Nel settore del trasporto pubblico locale l'in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 201/2022, il quale richiama in materia il regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007; ciò si desume innanzitutto dall'art. 5, par. 2, del Reg. CE sopracitato.

Peraltro l'affidamento è disposto a favore della Trentino Trasporti S.p.a. che negli ultimi anni sotto l'egida della legislazione provinciale sta adempiendo in termini unitari alla riprogrammazione e alla ridefinizione dei servizi di del trasporto pubblico locale al fine di renderli più efficienti e meglio rispondenti alle nuove esigenze trasportistiche dell'intera comunità trentina.

L'affidamento è regolato grazie a specifiche analisi comparate volte a delineare le condizioni di efficacia ed efficienza del servizio.

Quanto detto trova peraltro conferma nella recente sentenza del Tar Lazio n. 14395/2024.

Gli enti affidanti (Provincia e Comuni) hanno operato in questi ultimi anni per allineare le varie scadenze degli affidamenti, nella prospettiva di poter assumere congiuntamente una decisione sulla futura modalità di gestione nella convinzione che il trasporto pubblico vada gestito unitariamente sull'intero bacino provinciale, consapevoli che l'ambito unico consente di conseguire dei benefici sia in termini organizzativi, di servizio che economici. Infatti:

- il servizio di trasporto pubblico urbano risulta fortemente integrato con le linee di trasporto extraurbano e che entrambi sono gestiti da Trentino Trasporti S.p.A.; in particolare alcune importanti linee di trasporto pubblico urbano si integrano ed in alcuni casi si sovrappongono a quelle del trasporto extraurbano per quanto riguarda il tragitto, le fermate e l'utilizzo delle relative pensiline e piazzole; ciò comporta l'opportunità di garantire un unico documento di trasporto, la necessità di coordinare le corse e gli orari di fermata tra trasporto urbano ed extraurbano e di disciplinare l'utilizzo delle fermate;
- la gestione del servizio da parte di un unico gestore sul territorio provinciale consente di ottenere delle economie di scala grazie all'ottimizzazione dell'allocazione dei mezzi e alla conseguente minimizzazione del numero dei veicoli di riserva, seguendo tra l'altro quella che è la tendenza in atto anche in altre Regioni, in modo da poter contare su un sistema integrato in termini di politica del servizio, di gestione, di tariffazione e bigliettazione.

La società Trentino Trasporti S.p.A. presenta i requisiti per assumere la gestione del servizio pubblico di trasporto in regime in house providing, ai sensi dell'art. 10 comma 7 lett. d) della L.P. n. 6/2004 nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in

materia di società a partecipazione pubblica), in forza delle disposizioni dello statuto sociale e della Convenzione di governance.

Nella Convenzione per la governance di Trentino Trasporti S.p.A. quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13 comma 2 lett. b) della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, sottoscritta da tutti i soci, è presente una dettagliata declinazione delle funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività della società, volte a garantire il controllo effettivo di ogni singolo socio affidante sul servizio afferente al proprio territorio ed il controllo degli investimenti in capo alla Provincia autonoma di Trento, introdotti sulla scorta dell'evoluzione normativa intervenuta negli ultimi anni che ha ulteriormente specificato e rafforzato i requisiti e le caratteristiche del modello societario in house ed anche in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 7.

La funzione di controllo analogo – posta in capo principalmente ad un organo ad hoc, il Comitato di indirizzo - consiste in un controllo ex ante, concomitante ed ex post su una serie di atti e decisioni fondamentali relative alla gestione della Società; la presenza nel Comitato di indirizzo nonché nel consiglio di amministrazione della Società di un componente in rappresentanza dei Comuni ha costituito e costituisce un importante canale di controllo da parte dell'ente affidante sulla gestione, ed in particolare un costante controllo dei costi.

Peraltro, la conferma della modalità di gestione in house, in alternativa al ricorso al mercato, opzione allo stato attuale privilegiata, non può prescindere da valutazioni circa l'efficienza e l'economicità della gestione, così come evidenziato nella relazione elaborata dagli uffici e rimessa in allegato (Allegato n. 1), alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed essenziale, all'interno della quale sono riportati tutti gli elementi di valutazione che integrano le motivazioni a sostegno della gestione in house da parte di Trentino Trasporti S.p.A.

Uno tra gli elementi di benchmarking più significativi per il servizio in oggetto, è rappresentato dal costo chilometrico, ossia il costo operativo per vettura-km.

In base all'analisi effettuata da ASSTRA (associazione di categoria che rappresenta le aziende pubbliche operanti nel trasporto pubblico) e da Intesa San Paolo dal titolo “Le performance delle imprese di trasporto pubblico locale 2022”, il costo chilometrico del servizio di trasporto pubblico urbano, considerando il 2022, ultimo esercizio disponibile per il confronto, si attesta a livello mediano del campione considerato dallo studio su un valore di 5,66 euro, superiore a quello di Trentino Trasporti S.p.A. che, per quanto riguarda il servizio urbano del Comune di Pergine, si attesta sui 3,652 euro. Questo valore peraltro non tiene conto dei costi di ammortamento, considerati invece nell'indagine citata, che incidono per circa l'8,4% (dato 2020 fonte ASSTRA) a livello mediano:

		2019	2020 (indicizz.FOI)	2021 (indicizz.FOI)	2022 (indicizz.FOI)	TT 2022	TT - ASSTRA (con indicizzazione)
servizio urbano	vett-km	5,15	5,13	5,23	5,66	3,652	-2,01

Tuttavia, anche considerando il costo standard relativo all'intera attività della Società, pari a 3,92 vett/km, ed aggiungendo a tale valore i costi di ammortamento sopracitati, il dato di Trentino Trasporti S.p.A. risulta inferiore.

Un altro dato importante da considerare ai fini della valutazione di opportunità di conferma dell'attuale modello gestionale è quello relativo al costo del personale, rispetto al quale si rileva, nel corso dell'attuale affidamento, una sostanziale stabilità con una variazione di -1,3%, a fronte di un calo della consistenza dell'organico medio dell'1,5%.

Al riguardo nell'ultimo quinquennio la gestione di Trentino Trasporti S.p.A. ha fatto registrare un aumento dei costi della produzione, in particolare materie prime e carburanti e costi per servizi, peraltro in gran parte dipendente da fattori esogeni e congiunturali determinati prima dall'emergenza pandemica e successivamente dalla spinta inflazionistica, che hanno colpito in maniera generalizzata tutte le imprese del settore.

I costi del servizio urbano di Pergine Valsugana, per il periodo 2019-2023, sono riportati, al netto dell'IVA, nella seguente tabella:

	2019	2020	var % 20/19	2021	var % 21/20	2022	var % 22/21	2023	var % 23/22
COSTI DEL SERVIZIO URBANO DI PERGINE VALSUGANA	€ 407.118,06	€ 366.022,03	-10,09	€ 404.113,58	10,41	€ 435.137,36	7,67	€ 414.732,73	-4,69

Sul fronte delle entrate, i ricavi della gestione derivanti dalle entrate tariffarie del servizio urbano su gomma, sono quelli di seguito indicati:

	2019	2020	var % 20/19	2021	var % 21/20	2022	var % 22/21	2023	var % 23/22
ENTRATE DA TARIFFA SERVIZIO URBANO DI PERGINE VALSUGANA	€ 19.966,38	€ 21.368,16	7,02	€ 25.485,58	19,27	€ 32.448,18	27,32	€ 21.048,38	-35,13

Ai fini del corretto apprezzamento dell'andamento degli introiti del servizio, va considerato che le tariffe non sono determinate dal gestore bensì, nell'ambito degli indirizzi generali deliberati dalla Provincia, dall'Amministrazione comunale, che negli ultimi anni hanno sempre attuato una politica tariffaria volta al contenimento dei costi per l'utente.

Con riferimento al numero degli utenti, a seguito e a causa della pandemia Covid-19, si è registrata una generale disaffezione al mezzo pubblico che è però andata progressivamente migliorando nel corso degli anni successivi alla pandemia (2021-2022-2023), pur non raggiungendo i livelli ante Covid:

2019	2020	2021	2022	2023
346.948	152.657	194.510	217.237	226.330

Il servizio è stato finora erogato, da Trentino Trasporti S.p.A., garantendo adeguati livelli di qualità, come dimostrano anche gli esiti della recente indagine di customer satisfaction svolta a marzo 2024, esposti nella relazione rimessa in allegato alla presente deliberazione; in particolare, la gestione dei servizi da parte della Società è stata valutata soddisfacente o molto soddisfacente (voto da 7-10 in una scala da 1 a 10) da parte del 98,2% degli utenti intervistati.

Il servizio è stato svolto in modo regolare ed adeguato e nell'erogazione dello stesso la società ha garantito margini di elasticità tali da soddisfare tempestivamente le richieste modificative connesse ad eventi straordinari ed imprevedibili, non determinandosi pertanto, sotto questo profilo, la necessità di riesaminare la scelta di avvalersi del modulo gestionale in house;

Peraltro, sotto il profilo dell'analisi costi/benefici, l'abbandono dell'attuale formula organizzativa in house a favore dell'affidamento a terzi, qualora non motivato da sicuri vantaggi in termini di convenienza economica e/o da ragioni di opportunità legate ad una precedente gestione non soddisfacente o deficitaria, comporterebbe costi di transizione rilevanti e non quantificabili a priori. Dall'analisi svolta non si ravvisano elementi a supporto della scelta di una diversa forma di gestione per i servizi in oggetto, alla luce dei risultati della gestione dei servizi da parte di Trentino Trasporti S.p.A. conseguiti nel corso dell'attuale affidamento e dell'andamento economico- finanziario della Società.

Inoltre, la flessibilità, vero punto di forza del modello in house, è rilevante anche in quanto il gestore del servizio di trasporto pubblico ricopre il ruolo di soggetto attuatore delle politiche della mobilità decise dalle Amministrazioni.

Alla luce dei riferimenti sopra espressi gli uffici competenti hanno quindi elaborato lo schema di "disciplinare generale per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma".

Tale disciplinare è costituito da 14 articoli, i principali riferimenti risultano:

- Contenuti del servizio: i servizi affidati alla Società risultano i seguenti:
 - a) il servizio di trasporto pubblico urbano di linea su gomma;
 - b) se richiesto, il servizio di trasporto pubblico urbano a chiamata.
- Durata: la durata dell'affidamento viene stabilita sino al 31 dicembre 2034.
- Azioni finalizzate allo sviluppo del trasporto: il Comune promuoverà, sosterrà e svilupperà la domanda di trasporto pubblico, anche nella logica dell'interscambio modale, tramite:
 - attività finalizzate alla regolazione della sosta dei veicoli privati;
 - iniziative promozionali finalizzate all'incentivazione dell'uso del trasporto pubblico, attraverso politiche di mobility management.
- Azioni finalizzate al ridisegno della rete del trasporto: la Società in coordinamento con il Comune si impegnerà allo sviluppo di uno studio finalizzato ad una revisione generale del sistema del trasporto urbano su gomma redatto nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - progettazione dei nuovi tracciati delle linee sulla base delle esigenze di collegamento;
 - generale aumento delle frequenze per il collegamento delle origini-destinazione a maggior domanda;

- potenziamento delle connessioni centro-periferie;
- efficientamento dei costi. Sarà necessaria una valutazione economica del nuovo sistema anche in comparazione al sistema esistente;
- Direttive per la società: la Società sarà tenuta ad elaborare un piano di efficientamento per il contenimento del costo del servizio.
- Qualità del servizio: dovrà essere garantito l'impegno della Società a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall'utenza, con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort.
- Indagine customer satisfaction: la Società si impegnerà a svolgere una indagine di customer satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, secondo modalità concordate con l'Ente.
- Oneri della società: nell'erogazione dei servizi agli utenti, la società dovrà garantire il rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) uguaglianza;
 - b) imparzialità;
 - c) continuità;
 - d) partecipazione;
 - e) informazione;
 - f) efficienza, efficacia ed economicità.
- Mezzi, attrezzature della società e relativi oneri: al servizio dovranno adibirsi esclusivamente veicoli autorizzati per la linea dai competenti Organi.
- La Società dovrà procedere alla sostituzione tempestiva dei mezzi utilizzati qualora presentino delle avarie che impediscano la prosecuzione del servizio in condizione di sicurezza per i cittadini.
- I mezzi dovranno essere condotti dagli autisti in modo da garantire il comfort e la sicurezza.
- I mezzi dovranno essere immediatamente distinguibili da parte dell'utenza attraverso l'apposizione sulle fiancate e, nella parte anteriore, delle apposite dotazioni digitali di info grafica attualmente in uso riportanti il numero della linea e le località servite.
- Tariffe: le tariffe verranno stabilite dal Comune, applicando agli utenti le tariffe e le condizioni previste con delibera della Giunta Comunale o dalla Provincia Autonoma di Trento nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2368 dd. 13/03/1998.
- Rapporti economici-finanziari: il Comune erogherà alla Società un contributo in conto esercizio in misura tale che, tenendo conto del grado di compartecipazione dell'utente alla spesa in base al quadro tariffario ed eventuali altre entrate, sia garantita comunque la copertura dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento del servizio. Al costo del servizio dovrà essere aggiunto il costo per la gestione dell'infrastruttura.

Per le ragioni esposte è stata quindi acquisita la disponibilità di Trentino Trasporti spa alla proroga del disciplinare di affidamento della gestione del trasporto pubblico locale urbano. Per ciò che concerne gli aspetti di natura economica e finanziaria, il Comune, per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico urbano, sosterrà una spesa annua di circa € 425.000,00, assistita da contribuzione da parte della Provincia Autonoma di Trento nell'importo di circa € 350.000,00/annuo, da introiti da bigliettazione per circa € 20.000,00/annui, che trova adeguato e puntuale stanziamento all'interno del capitolo di bilancio.

Per ciò che concerne gli aspetti di natura economica e finanziaria, il Comune, per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico urbano, erogherà alla Società un contributo in conto esercizio con le modalità definite nell'Allegato n. 2.

Il D.Lgs. n. 201/2022 introduce nuovi oneri di trasparenza con riferimento agli affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica. In particolare i provvedimenti di cui all'art. 31 comma 1 del medesimo decreto ed il contratto di servizio devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

In questo contesto, l'art. 17 del Decreto, prevede che in caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC, e che, come precisato da quest'ultima nel proprio comunicato del 22.02.2023, fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata da ANAC, non decorre il termine previsto dal citato art. 17 e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

Per rispettare la tempistica finalizzata a garantire la continuità gestionale del servizio di trasporto urbano nell'ambito di Pergine Valsugana, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per quanto sopra specificato sussistono quindi i presupposti per procedere all'affidamento in house providing a Trentino Trasporti S.p.A. del servizio di trasporto pubblico urbano di Pergine Valsugana a decorrere dal 1 febbraio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, autorizzando fin d'ora la prosecuzione del rapporto in essere con Trentino Trasporti S.p.A, alle condizioni del vigente disciplinare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, Luca Paoli, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 19.11.2024;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 19.11.2024;

richiamato il parere del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 registrato al protocollo comunale n. 0055072/A in data 19.11.2024;

richiamato l'Allegato dimesso in atti in relazione ai riflessi contabili diretti e indiretti sulla gestione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente che discendono dal presente provvedimento, ai fini dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

vista la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 "Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento";

vista la legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici "

visto il T.U.S.P. (Testo unico delle società a partecipazione pubblica), approvato con D.Lgs. n. 175/2016 e s.m, e la normativa provinciale afferente alle pubbliche partecipazioni societarie di cui alle leggi L.P. 1/2005 e L.P. 19/2016 e ss.mm.;

accertato che l'affidamento a Trentino Trasporti S.p.A. dei citati servizi è conforme alla normativa in vigore;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27.12.2023: "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati" e ss.mm.; vista la deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 27.12.2023: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)." e ss.mm.;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 13 dd. 30.01.2024: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022" che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni tra la funzione di indirizzo politico e gestione amministrativa;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti, n. 4 voti contrari, su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di prendere atto della “Relazione per l’assunzione del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma, tramite affidamento in house providing a Trentino Trasporti S.p.a. fino al 31 dicembre 2034 ed approvazione della disciplina generale per la gestione del servizio” elaborata dagli uffici e rimessa in allegato (Allegato n. 1);
2. di autorizzare fin d’ora Trentino Trasporti S.p.A. alla prosecuzione del rapporto in essere, alle condizioni del relativo disciplinare, sino al perfezionamento dell’affidamento disposto col presente provvedimento e di stabilire che in tal caso il nuovo affidamento decorrerà dalla data di stipula del relativo disciplinare, fino al 31 dicembre 2034;
3. di affidare a Trentino Trasporti S.p.A., per le motivazioni espresse in premessa, la gestione diretta in house del servizio di trasporto pubblico urbano di Pergine Valsugana fino al 31 dicembre 2034;
4. di approvare la “Disciplina generale per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma” nel testo di cui all’Allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di individuare nel dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio il responsabile del procedimento di cui alla presente deliberazione ed il soggetto competente a provvedere in ordine agli impegni di spesa ed alle relative liquidazioni tenuto conto del disciplinare;
6. di pubblicare il provvedimento sul Sito istituzionale del Comune di Pergine Valsugana e di trasmettere il provvedimento ad ANAC per la pubblicazione sul portale dedicato alla trasparenza dei servizi pubblici locali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, comma 3, e 31, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022;

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- F.to Renato Nisco -



Il Vicesegretario
- F.to Liviana Torghele -

Il Vice Segretario
- dott. Liviana Torghele -